



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

PAOLA BORRELLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 983/2026

LUCIANO CAVALLONE

UP – 16/06/2026

ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA

R.G.N. 12475/2026

MATILDE BRANCACCIO

CARLO RENOLDI

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 17/02/2026 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pubblicazione della sentenza di condanna e la declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso;

lette le conclusioni scritte presentate dall'Avv. [REDACTED],
il quale, nell'interesse della parte civile, ha chiesto il rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 febbraio 2026, il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato [REDACTED] responsabile dei reati di diffamazione aggravata contestatigli, unificati dal vincolo della continuazione, e lo ha conseguentemente condannato alla pena di 2.000 euro di multa. E' stato, infatti, accertato che l'imputato, mediante il "profilo [REDACTED] denominato "[REDACTED] a lui riferibile, aveva in più occasioni pubblicato una serie di *post* dal contenuto lesivo della reputazione di [REDACTED] sindaco di Reggio Calabria, inseriti all'interno della "pagina [REDACTED] utilizzata dalla persona offesa per finalità istituzionali. Il Tribunale ha ritenuto che le espressioni utilizzate travalicassero i limiti della critica politica e amministrativa, assumendo una connotazione obiettivamente offensiva della reputazione del destinatario; e che la diffusione dei messaggi attraverso il suddetto *social network* integrasse l'aggravante prevista dall'art. 595, terzo comma, cod. pen., avuto riguardo alla capacità del mezzo telematico di assicurare una divulgazione ampia potenzialmente illimitata dei contenuti immessi in rete.

2. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione *per saltum* avverso la sentenza di primo grado per il tramite del difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della scriminante del diritto di critica politica ex art. 51 cod. pen., esclusa sul presupposto che le espressioni utilizzate dall'imputato non costituissero manifestazione di una libertà fondamentale.

In realtà, il diritto di critica politica non si esaurirebbe nella mera esposizione di fatti o opinioni, ma consisterebbe nell'interpretazione di vicende di interesse pubblico attraverso l'espressione di giudizi necessariamente caratterizzati da una componente soggettiva. Pertanto, il Giudice di merito avrebbe erroneamente rinvenuto nelle espressioni utilizzate un attacco personale verso la persona offesa, senza considerare le precisazioni dell'imputato in sede di istruttoria dibattimentale.

Inoltre, l'affermazione secondo cui le espressioni contestate sarebbero state finalizzate a screditare la persona del sindaco risulterebbe smentita dal contenuto dei messaggi, i quali avrebbero riguardato esclusivamente le attività rientranti nelle attribuzioni istituzionali dell'amministratore. In tale prospettiva, le dichiarazioni incriminate costituirebbero la manifestazione di un giudizio critico sull'operato del sindaco, per sua natura connotato da valutazioni soggettive e non suscettibile di essere ricondotto a criteri di assoluta obiettività.



Il linguaggio impiegato, seppure aspro e polemico, non sarebbe trasmodato in un insulto fine a sé stesso né avrebbe assunto carattere meramente denigratorio, dovendo essere valutato nel contesto del confronto politico sviluppatosi attraverso il *social network* e in relazione alle forme espressive tipiche del mezzo di comunicazione utilizzato.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 62, primo comma, n. 2, e 62-*bis* cod. pen. per avere la sentenza escluso che [REDACTED] abbia agito in stato d'ira o, comunque, di frustrazione e di *stress* derivante dal fatto che la madre sarebbe stata impossibilitata a far fronte alle esigenze dell'igiene quotidiana a causa della mancanza di acqua in città, come dichiarato da [REDACTED] nel verbale di interrogatorio di persona sottoposta a indagini e in sede dibattimentale; fatto comunque rilevante quantomeno ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 131-*bis* cod. pen. L'affermazione secondo cui l'offesa sarebbe tale da escludere la tenuità del fatto verrebbe sconfessata dalla stessa sentenza, secondo cui il profilo di [REDACTED] era visibile soltanto dagli amici, sicché la condotta sarebbe stata inidonea a raggiungere un numero indeterminato di persone, quanto un numero ben definito di soggetti. Né varrebbe opinare che le frasi diffamatorie potessero essere "condivise", posto che, in tal modo, [REDACTED] risponderebbe dell'agire di terzi.

Né il vincolo della continuazione sarebbe di per sé ostativo alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità, salve le ipotesi in cui il giudice lo ritenga idoneo a qualificare il comportamento come abituale. Il danno della persona offesa sarebbe di minima entità tanto è vero che non troverebbe alcuna quantificazione.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 165 cod. pen., per avere subordinato la sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno. Il giudice può imporre la pubblicazione come "obbligo" accessorio, ma la condizione deve essere precisa e determinata e non generica e incerta come avvenuto nel caso di specie.

3. Con requisitoria scritta in data 18 maggio 2026 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pubblicazione della sentenza di condanna e la declaratoria di inammissibilità, nel resto, del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO



1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.

2. Il primo motivo è infondato.

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di diffamazione e di esercizio del diritto di critica politica, dando conto, con motivazione puntuale e immune da vizi logici, delle ragioni per le quali le espressioni utilizzate dall'imputato non potessero ritenersi scriminate ai sensi dell'art. 51 cod. pen.

Dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale — e, in particolare, dalla deposizione della persona offesa [REDACTED] dagli *screenshot* allegati alla querela, dall'annotazione di servizio della polizia giudiziaria e dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato — è emerso che [REDACTED] aveva pubblicato, mediante il proprio "profilo [REDACTED] sedici *post* sulla pagina istituzionale del sindaco di Reggio Calabria contenenti espressioni ritenute gravemente lesive della reputazione di quest'ultimo.

La sentenza impugnata ha correttamente richiamato il consolidato orientamento secondo cui il diritto di critica, anche politica, pur caratterizzandosi per una maggiore ampiezza rispetto al diritto di cronaca e pur tollerando l'impiego di toni aspri, polemici e talora provocatori, incontra il limite invalicabile del rispetto della dignità della persona, non potendo degradare in attacchi gratuiti rivolti alla sfera morale del destinatario. L'esimente, infatti, non opera quando le espressioni adoperate risultino svincolate dalla critica di fatti, comportamenti o scelte amministrative e siano invece finalizzate a rappresentare il soggetto passivo come indegno, spregevole o personalmente inadeguato.

Parimenti corretta è la valutazione svolta con riferimento alla satira.

Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il linguaggio paradossale o iperbolico tipico della comunicazione satirica consente un temperamento del requisito della continenza formale, ma non legittima espressioni che si risolvano nel mero dilleggio personale o nell'aggressione gratuita dell'altrui dignità.

Alla luce di tali principi, il Tribunale ha congruamente ritenuto che espressioni quali «pagliacciomatà», «sei un incapace di merda», «sei una merda», «quando ti levi dai coglioni» e altre analoghe non fossero dirette a censurare specifiche iniziative amministrative o scelte politiche del sindaco, bensì a denigrare la persona dell'amministratore, trascendendo i limiti della critica politica e risolvendosi in una gratuita lesione dell'onore e della reputazione del destinatario.

Quanto, poi, alla dedotta situazione di disagio personale e familiare dell'imputato, il Tribunale ha correttamente osservato che tale circostanza non integra alcuna causa di giustificazione e non è, quindi, idonea a escludere l'antigiuridicità delle condotte contestate.



Parimenti immune da censure è la motivazione relativa all'elemento soggettivo del reato. Infatti, le espressioni utilizzate presentano un contenuto intrinsecamente offensivo, tale da rendere evidente la consapevolezza dell'agente circa la loro idoneità a ledere la reputazione della persona offesa, con conseguente corretta affermazione della sussistenza del dolo generico richiesto dall'art. 595 cod. pen.

Infine, correttamente è stata ravvisata l'aggravante del mezzo di pubblicità prevista dall'art. 595, terzo comma, cod. pen., essendo i messaggi diffusi mediante il suindicato *social network* ovvero mediante uno strumento che, per le sue caratteristiche tecniche, è idoneo a consentire la conoscenza delle espressioni offensive da parte di una pluralità indeterminata di soggetti (Sez. 5, n. 13979 del 25/01/2021, Chita, Rv. 281023 - 01; Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016, dep. 2017, Manduca, Rv. 269090 - 01; Sez. 1, n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007 - 01). A tal fine, quanto alla circostanza che il profilo dell'imputato fosse accessibile ai soli "amici" (ovvero a una platea selezionata di destinatari), la sentenza ha correttamente evidenziato la possibilità di ulteriore diffusione dei contenuti mediante condivisione, tale da rendere il mezzo comunque idoneo a propagare il messaggio offensivo oltre la ristretta cerchia dei destinatari iniziali.

Ne consegue, pertanto, il rigetto del primo motivo.

3. Il secondo motivo è infondato.

La duplice censura concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione e delle circostanze attenuanti generiche non merita accoglimento, avendo il Giudice di merito fornito, sul punto, una motivazione congrua, coerente e conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

3.1. Quanto alla circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen., va osservato che [REDACTED] ha riferito di avere attraversato, nel periodo in cui furono pubblicati i messaggi diffamatori, una situazione personale e familiare particolarmente difficile, caratterizzata da condizioni di disagio e dalla forte preoccupazione per le conseguenze dei disservizi nell'erogazione dell'acqua che interessavano la città di Reggio Calabria, tali da incidere significativamente sulla qualità della vita della propria madre.

La relativa censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, tende in realtà a sollecitare una diversa lettura della situazione personale e familiare dell'imputato, valorizzata dalla sentenza impugnata solo al fine di escluderne la rilevanza scriminante, ma non idonea, in difetto di uno specifico fatto ingiusto proveniente dalla persona offesa, a integrare l'attenuante della provocazione.



Infatti, la dedotta condizione di disagio dell'imputato non è stata nemmeno chiaramente ricondotta a uno specifico comportamento ingiusto della persona offesa, posto che le stesse allegazioni difensive si limitano a prospettare un generale stato di insoddisfazione di [REDACTED] nei confronti dell'operato dell'amministrazione comunale; situazione differente da quella dell'altrui fatto ingiusto richiesta dalla norma in materia di provocazione.

3.2. Parimenti immune da censure è la motivazione con cui il Tribunale ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo il costante orientamento di legittimità, infatti, l'applicazione delle circostanze previste dall'art. 62-*bis* cod. pen. costituisce il risultato di un giudizio discrezionale rimesso al giudice di merito, il quale può legittimamente negarla ove ritenga l'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai sensi dell'art. 133 cod. pen., senza essere tenuto a esaminare analiticamente tutti i dati prospettati dalla difesa, essendo sufficiente, a tal fine, che dia conto degli elementi ritenuti decisivi ai fini del giudizio.

Nel caso in esame, il Tribunale ha espressamente evidenziato la mancanza di elementi favorevoli meritevoli di valorizzazione, ritenendo non sufficiente, ai fini dell'invocato trattamento di maggior favore, la sola condizione di incensuratezza dell'imputato. Ciò corrisponde alla regola enunciata dallo stesso art. 62-*bis* cod. pen., secondo cui l'assenza di precedenti penali non consente l'automatico riconoscimento delle attenuanti generiche.

Anche il secondo motivo deve, pertanto, essere rigettato.

4. Venendo, indi, al terzo motivo, la difesa censura il mancato riconoscimento della causa non punibilità della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen., sostenendo che la limitata diffusione dei messaggi pubblicati sul profilo [REDACTED] dell'imputato, nonché l'asserita modestia del pregiudizio arrecato alla persona offesa, avrebbero imposto una diversa valutazione circa il grado di offensività della condotta.

La doglianza non può essere condivisa.

La sentenza impugnata ha, infatti, espressamente escluso la configurabilità della causa di non punibilità sulla base di una valutazione complessiva delle modalità dell'azione e dell'intensità dell'offesa arrecata, svolta in conformità ai criteri indicati dall'art. 133, primo comma, cod. pen., ai quali l'art. 131-*bis* cod. pen. rinvia per la verifica della particolare tenuità dell'offesa.

In particolare, il Giudice di merito ha attribuito rilievo decisivo alla protrazione nel tempo della condotta diffamatoria e alla sua reiterazione attraverso una pluralità di interventi offensivi. Dall'accertamento compiuto in sentenza emerge, infatti, che l'imputato non si limitò a un episodio isolato o occasionale, ma pubblicò, nell'arco di un significativo periodo temporale, numerosi *post* contenenti



espressioni denigratorie nei confronti della persona offesa, dando così luogo a una condotta offensiva reiterata e persistente.

Si tratta di un elemento che il Tribunale ha non illogicamente valorizzato quale indice della non particolare tenuità dell'offesa. Invero, la reiterazione delle espressioni diffamatorie e la loro diffusione per un periodo protratto nel tempo sono circostanze che accrescono l'entità della lesione arrecata alla reputazione della persona offesa, in quanto determinano una più intensa e duratura esposizione della medesima al discredito sociale e amplificano l'effetto offensivo delle singole manifestazioni denigratorie.

Né può ritenersi che la motivazione sia inficiata dalla circostanza che il profilo [REDACTED] dell'imputato fosse accessibile ai soli soggetti inseriti tra gli "amici".

Come in precedenza osservato, la sentenza ha evidenziato come il mezzo utilizzato fosse comunque idoneo a consentire una significativa diffusione dei contenuti offensivi e come la concreta offensività della condotta dovesse essere apprezzata non soltanto in relazione alla potenziale ampiezza della platea dei destinatari, ma anche alla reiterazione e alla gravità intrinseca delle espressioni utilizzate.

Le censure difensive si risolvono, pertanto, nella contestazione di apprezzamenti fattuali e valutazioni discrezionali riservate al giudice di merito.

Quest'ultimo, in ogni caso, ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione mediante un percorso argomentativo coerente, logicamente strutturato e privo di manifeste illogicità.

Ne consegue che il motivo si rivela infondato e deve essere rigettato.

5. Fondato è, invece, il quarto motivo.

La sentenza ha disposto la sospensione condizionale della pena in considerazione della prognosi positiva di non commissione di ulteriori reati, giustificata dalla condizione di incensuratezza dell'imputato e dall'effetto deterrente della pronuncia di condanna. Il beneficio è stato, però, subordinato alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno.

Sul punto deve osservarsi che la pubblicazione officiosa della sentenza penale di condanna è prevista come sanzione accessoria ai sensi dell'art. 36, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen. Diverso è, però, il caso in cui la pubblicazione della sentenza sia posta a carico del condannato quale condizione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 165 cod. pen.

In termini generali va ricordato che in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza, traducendosi l'omessa fissazione del termine in un vizio di violazione di legge della sentenza (Sez. U, n. 37503 del



23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 - 01). Con specifico riferimento, poi, alla pubblicazione della sentenza in una testata giornalistica, il giudice deve specificare termine e modalità della pubblicazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 165 cod. pen., in modo da mettere il condannato in grado di adempiere autonomamente l'obbligo impostogli con la sentenza, che non è eseguibile d'ufficio a prescindere dall'iniziativa dell'interessato (Sez. 1, n. 47216 del 28/05/2016, Zagaria, Rv. 268135 - 01).

Nel caso di specie, invece, il Tribunale si è limitato a subordinare il beneficio alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno, senza indicare né il termine né le modalità della pubblicazione; ne deriva la violazione dell'art. 165 cod. pen. Ne consegue, pertanto, la necessità di investire il Giudice di merito del relativo adempimento.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza di condanna. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio su tale punto, alla Corte di appello di Reggio Calabria, individuata ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

Nel resto, il ricorso deve essere, invece, rigettato.

7. Le spese di rappresentanza e difesa in giudizio verranno liquidate al definitivo, in quanto la parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv. 276627 - 01; Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014, Greco, Rv. 262561 - 01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza di condanna, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso. Spese di parte civile al definitivo.

Così deciso il 16/06/2026.

Il Consigliere estensore
Carlo Renoldi

Il Presidente
Paola Borrelli

